Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 14 settembre 2026
(OR. en)

13133/26

ENV 1071

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	14 settembre 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D115591/3
Oggetto:	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a detersivi per lavastoviglie, detersivi per piatti, detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, detersivi per bucato, detersivi per bucato industriali o professionali e prodotti per la pulizia di superfici dure, e che abroga le decisioni (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2017/1217

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D115591/3.

All.: D115591/3

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D115591/3
[…](2026) XXX draft

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del XXX

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a detersivi per lavastoviglie, detersivi per piatti, detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, detersivi per bucato, detersivi per bucato industriali o professionali e prodotti per la pulizia di superfici dure, e che abroga le decisioni (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2017/1217

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del XXX

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a detersivi per lavastoviglie, detersivi per piatti, detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, detersivi per bucato, detersivi per bucato industriali o professionali e prodotti per la pulizia di superfici dure, e che abroga le decisioni (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2017/1217

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)[1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

(2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(3) La decisione (UE) 2017/1216[2] della Commissione ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie". Il periodo di validità di tali criteri e requisiti scade il 31 dicembre 2026.

(4) La decisione (UE) 2017/1214[3] della Commissione ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti "detersivi per piatti". Il periodo di validità di tali criteri e requisiti scade il 31 dicembre 2026.

---

1 GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj.

2 Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1216/oj).

3 Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1214/oj).

(5) La decisione (UE) 2017/1215[4] della Commissione ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali". Il periodo di validità di tali criteri e requisiti scade il 31 dicembre 2026.

(6) La decisione (UE) 2017/1218[5] della Commissione ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti "detersivi per bucato". Il periodo di validità di tali criteri e requisiti scade il 31 dicembre 2026.

(7) La decisione (UE) 2017/1219[6] della Commissione ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso industriale o professionale". Il periodo di validità di tali criteri e requisiti scade il 31 dicembre 2026.

(8) La decisione (UE) 2017/1217[7] della Commissione ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure". Il periodo di validità di tali criteri e requisiti scade il 31 dicembre 2026.

(9) Al fine di rispecchiare meglio le migliori pratiche di mercato per i gruppi di prodotti interessati e di tenere conto degli sviluppi politici, delle potenziali opportunità future di maggiore diffusione e della domanda di mercato di prodotti sostenibili, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per i detergenti per lavastoviglie, i detergenti per piatti, i detergenti per lavastoviglie industriali o professionali, i detergenti per bucato, i detergenti per bucato per uso industriale o professionale e i prodotti per la pulizia di superfici dure.

(10) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE[8] del 30 giugno 2017, che ha esaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel UE, se del caso anche abbinando i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per gruppi di prodotti strettamente collegati. Tale impostazione è anche in linea con la priorità politica della semplificazione della legislazione dell'Unione.

(11) In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza del marchio Ecolabel UE e previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità

---

4 Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1215/oj).

5 Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1218/oj).

6 Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1219/oj).

7 Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1217/oj).

8 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE (COM(2017) 355 final).

ecologica, si ritiene opportuno adottare un'unica decisione con sei allegati, ciascuno dei quali stabilisce i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per uno dei gruppi di prodotti interessati.

(12) Il piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva[9], adottato l'11 marzo 2020, sottolinea che i requisiti in materia di durabilità, efficienza energetica e delle risorse e impronta ambientale e di carbonio devono essere inclusi in modo più sistematico nei criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

(13) I criteri riveduti per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per lavastoviglie, i detersivi per piatti, i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, i detersivi per bucato, i detersivi per bucato per uso professionale e i prodotti per la pulizia di superfici dure dovrebbero promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale limitato durante tutto il loro ciclo di vita e che sono fabbricati utilizzando processi efficienti sotto il profilo dei materiali e dell'energia. In particolare, per conseguire tali obiettivi, i criteri dovrebbero promuovere i prodotti che hanno un impatto limitato in termini di ecotossicità e biodegradabilità attraverso la fissazione di soglie più rigorose e la riduzione al minimo del contenuto di sostanze pericolose, comprese maggiori restrizioni all'uso di fragranze. Inoltre, al fine di contribuire alla transizione verso un'economia più circolare, i criteri dovrebbero promuovere l'uso di materie prime più sostenibili e un uso più efficiente dei prodotti garantendone le buone prestazioni, la riduzione degli imballaggi e l'uso di imballaggi facilmente riciclabili e contenenti contenuto riciclato.

(14) Per garantire l'allineamento al pertinente quadro normativo e incentivare l'innovazione in prodotti più sostenibili, i gruppi di prodotti "detersivi per lavastoviglie", "detersivi per piatti" e "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali" contenenti microrganismi dovrebbero essere ammissibili all'assegnazione dell'Ecolabel UE a partire dal 23 settembre 2029, data di applicazione del regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. A decorrere da tale data i prodotti appartenenti a tali gruppi devono essere conformi alle prescrizioni per i detergenti contenenti microrganismi di cui all'allegato II di tale regolamento.

(15) Tenuto conto del ciclo di innovazione per il gruppo di prodotti interessati, i nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 31 dicembre 2033.

(16) Poiché i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti dalla presente decisione sostituiscono quelli stabiliti dalle decisioni (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2017/1217, è opportuno abrogare tali decisioni.

---

9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).

10 Regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (GU L, 2026/405, 2.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/405/oj).

(17) I fabbricanti ai cui prodotti è stato assegnato l'Ecolabel UE per i detersivi per lavastoviglie, i detersivi per piatti, i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, i detersivi per bucato, i detersivi per bucato per uso professionale e i prodotti per la pulizia di superfici dure sulla base delle decisioni (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 o (UE) 2017/1217 dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti in modo che soddisfino i criteri e i requisiti stabiliti nella presente decisione. Pertanto, i marchi Ecolabel UE assegnati sulla base delle decisioni da abrogare dovrebbero poter essere utilizzati per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui la presente decisione inizia ad applicarsi. Inoltre, per un periodo di tempo limitato successivo alla data in cui la presente decisione inizia ad applicarsi, i fabbricanti dovrebbero anche essere autorizzati a presentare domande basate sulle decisioni da abrogare o sulla presente decisione.

(18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Detersivi per lavastoviglie

Il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" comprende tutti i detersivi per lavastoviglie o i prodotti di risciacquo che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati nelle lavastoviglie automatiche ad uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche ad uso professionale aventi le medesime dimensioni e utilizzazione delle lavastoviglie ad uso domestico.

Fino al 22 settembre 2029 questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti contenenti microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Il gruppo di prodotti in questione non comprende prodotti presentati come aventi effetti biocidi.

Articolo 2 Detersivi per piatti

Il gruppo di prodotti "detersivi per piatti" comprende tutti i detersivi, ad uso domestico o professionale, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/405, commercializzati e intesi per il lavaggio a mano di articoli quali oggetti per la tavola in vetro, stoviglie e utensili da cucina, compresi posate, pentole, padelle e articoli da forno.

I prodotti consistono in miscele, composte da sostanze chimiche che possono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Fino al 22 settembre 2029 questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti contenenti microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

[11] Regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (GU L, 2026/405, 2.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/405/oj).

Il gruppo di prodotti in questione non comprende prodotti presentati come aventi effetti biocidi.

Articolo 3 Detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

Il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali" comprende tutti i detersivi per lavastoviglie, i brillantanti o gli agenti di prelavaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato con lavastoviglie ad uso professionale.

Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali i prodotti per il risciacquo e il prelavaggio e sono sottoposti a prova congiuntamente.

Fino al 22 settembre 2029 questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti contenenti microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

I seguenti prodotti non rientrano nel gruppo:

(a) detersivi per lavastoviglie destinati alle lavastoviglie automatiche per uso domestico;

(b) detersivi per lavastoviglie destinati a essere utilizzati nelle apparecchiature per il lavaggio di dispositivi medici;

(c) detergenti per lavastoviglie destinati a essere utilizzati in macchinari speciali per l'industria alimentare;

(d) spray non dosati tramite pompe automatiche;

(e) prodotti presentati come aventi effetti biocidi.

Articolo 4 Detersivi per bucato

Il gruppo di prodotti "detersivi per bucato" comprende tutti i detersivi per bucato o gli smacchiatori pretrattanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/405, efficaci a 30 °C o meno, commercializzati e destinati a essere utilizzati in particolare nelle lavatrici per uso domestico, ma anche escluderne l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.

I seguenti prodotti non rientrano nel gruppo:

(a) ammorbidenti;

(b) prodotti dosati da supporti, quali foglietti, panni o altri materiali;

(c) ausili di lavaggio utilizzati senza successivo lavaggio, quali smacchiatori per tappeti e tappezzerie;

(d) prodotti presentati come aventi effetti biocidi.

Articolo 5 Detersivi per bucato industriali o professionali

Il gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso industriale o professionale" comprende tutti i detersivi per bucato che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (IE) 2026/405,

commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso siti industriali e collettivi.

Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e sono sottoposti a prova congiuntamente.

I seguenti prodotti non rientrano nel gruppo:

(a) prodotti che conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza, impermeabilizzazione o resistenza al fuoco;

(b) prodotti dosati da supporti, quali foglietti, panni o altri materiali;

(c) ausili di lavaggio utilizzati senza successivo lavaggio, quali smacchiatori per tappeti e tappezzerie;

(d) detersivi per bucato destinati a essere usati nelle lavatrici per uso domestico;

(e) prodotti presentati come aventi effetti biocidi.

Articolo 6 Prodotti per la pulizia di superfici dure

Il gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" comprende tutti i detergenti multiuso, i detergenti per cucine, i detergenti per finestre o i detergenti per servizi sanitari per uso privato o professionale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/405, venduti pronti all'uso o da diluire e commercializzati e intesi per essere utilizzati come segue:

(a) i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;

(b) i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;

(c) i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;

(d) i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce.

I prodotti consistono in miscele composte da sostanze chimiche che possono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

I seguenti prodotti non rientrano nel gruppo:

(a) prodotti non destinati alla pulizia degli spazi interni degli edifici (ad esempio prodotti destinati al lavaggio di automobili o imbarcazioni);

(b) prodotti che non sono utilizzati regolarmente (ad esempio prodotti deceranti) o destinati unicamente a specifici tipi di superficie (ad esempio detergenti per pavimenti in legno, detergenti per metalli) o specifici usi (ad esempio detergenti per forni);

(c) prodotti destinati alla pulizia di superfici tessili;

(d) tavolette per WC;

(e) prodotti presentati come aventi effetti biocidi.

Articolo 7 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

(1) "prodotti abrasivi": particelle solide non solubili, solitamente dalla composizione inorganica, inclusi intenzionalmente nella formula di un detersivo o prodotto per la pulizia per ottenere un'azione pulente meccanica attraverso la frizione o lo strofinamento energico, senza provocare una reazione chimica con lo sporco o il suo substrato;

(2) "detersivi per capi colorati": detersivi usati per il bucato normale di tessuti colorati a qualsiasi temperatura;

(3) "imballaggio composito": l'imballaggio quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[12];

(4) "pellicole": pellicole quali definite all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2026/405;

(5) "imballaggio multiplo": imballaggio multiplo quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2025/40;

(6) "detersivi normali": detersivi usati per il bucato normale di tessuti bianchi a qualsiasi temperatura;

(7) "impurezze": costituenti non intenzionali, inclusi residui, inquinanti, contaminanti e sottoprodotti, che rimangono nel prodotto finale in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,0100 % peso/peso (p/p), 100 mg/kg) o che rimangono nei suoi ingredienti o materie prime in concentrazioni inferiori a 1 000 ppm (0,100 % p/p, 1 000 mg/kg);

(8) "sostanze usate":

  (a) sostanze (come tali o come parte di una miscela, indipendentemente dalla quantità) che sono intenzionalmente aggiunte al fine di ottenere o influenzare determinate proprietà del prodotto finale o dei suoi ingredienti; oppure

  (b) sostanze che sono notoriamente rilasciate dalle sostanze di cui alla lettera a) dopo essere state aggiunte (ad esempio formaldeide e conservanti generati in situ);

  (c) costituenti non intenzionali, inclusi residui, inquinanti, contaminanti e sottoprodotti, che rimangono nel prodotto finale in concentrazioni pari o superiori a 100 ppm (0,0100 % peso/peso (p/p), 100 mg/kg) o che rimangono nei suoi ingredienti o materie prime in concentrazioni pari o superiori a 1 000 ppm (0,100 % p/p, 1 000 mg/kg); oppure

  (d) sostanze all'interno delle pellicole che non sono rimosse prima dell'uso del prodotto;

(9) "detersivi delicati": detersivi usati per i tessuti delicati;

[12] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

(10) "cartone per l'imballaggio di liquidi": una struttura comprendente fibre kraft al solfato e fibre in pasta chemi-termo-meccanica (CTMP), rivestita sui due lati di polietilene (PE) o polipropilene (PP), con o senza foglio di alluminio;

(11) "microrganismo": microrganismo quale definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[13];

(12) "nanomateriale": nanomateriale quale definito al punto 1 della raccomandazione 2022/C229/01 della Commissione[14];

(13) "opaco": proprietà di un contenitore di plastica PET che impedisce il passaggio della luce in misura tale che, quando le pareti del contenitore sono pressate insieme e poste contro un foglio bianco con lettere maiuscole nere di 5 mm, il testo non è visibile utilizzando la luce riflessa;

(14) "imballaggio": articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione, compresi:

(a) articoli che sono necessari per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne parte integrante e che sono destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme al prodotto stesso, compresi quelli che fanno parte di un'unica unità di dose (prodotto e involucro), che non sono solubili in acqua e che sono rimossi prima che il prodotto sia utilizzato a fini di lavaggio/pulizia;

(b) componenti ed elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrati;

(c) elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a) appesi direttamente al prodotto o ad esso congiunti che svolgono una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme ad esso;

(d) articoli progettati per essere riempiti nel punto di vendita e a ciò destinati, purché svolgano una funzione di imballaggio;

(e) articoli usa e getta venduti, riempiti o progettati per essere riempiti nel punto di vendita e a ciò destinati, purché svolgano una funzione di imballaggio;

(15) "sostanze per- e polifluoroalchiliche" o "PFAS": sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) quali definite all'allegato XVII, voce 82, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[15];

---

13 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

14 Raccomandazione della Commissione, del 10 giugno 2022, sulla definizione di nanomateriale, 2022/C 229/01 (GU C 229 del 14.6.2022, pag. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H0614(01)).

15 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(16) "polimero": un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(17) "prodotto pronto all'uso": prodotto da non diluire in acqua prima dell'impiego;

(18) "materiale riciclato": materiale, proveniente da materiale recuperato, che ha subito un nuovo trattamento mediante un processo di fabbricazione ed è stato trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto finale;

(19) "contenuto riciclato": la porzione, in massa, di materiale riciclato post-consumo in un imballaggio;

(20) "materiale post-consumo": materiale generato da siti domestici o commerciali, industriali e istituzionali in veste di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto, compreso il materiale restituito proveniente dalla catena di distribuzione;

(21) "ricarica": ricarica quale definita all'articolo 2, punto 37), del regolamento (UE) 2026/405;

(22) "confezione ricaricabile": il formato di imballaggio progettato al solo scopo di ricaricare gli imballaggi riutilizzabili;

(23) "stazione di ricarica": stazione di ricarica quale definita all'articolo 2, punto 38), del regolamento (UE) 2026/405;

(24) "ingrediente rinnovabile": ingrediente che proviene da una o più materie prime derivate dalla biomassa, che è coltivata, si rigenera naturalmente o è purificata e può essere rigenerata entro un orizzonte temporale umano, compreso il materiale proveniente da fonti agricole, forestali, marine o microbiche;

(25) "imballaggio riutilizzabile": l'imballaggio riutilizzabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40;

(26) "sistema di riutilizzo": sistema di riutilizzo quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 31), del regolamento (UE) 2025/40;

(27) "imballaggio per la vendita": imballaggio per la vendita quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2025/40;

(28) "imballaggio di plastica monouso": imballaggio di plastica che non è un imballaggio riutilizzabile;

(29) "provenienza sostenibile": approvvigionamento di materie prime o ingredienti secondo modalità che garantiscono la protezione dell'ambiente, il rispetto dei diritti umani e delle norme del lavoro e che sostengono la resilienza a lungo termine degli ecosistemi e delle comunità senza compromettere la biodiversità, la qualità del suolo o la disponibilità di risorse a lungo termine;

(30) "polimeri sintetici": sostanze macromolecolari ottenute intenzionalmente attraverso:

(a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza; oppure

(b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche; oppure

(c) la fermentazione microbica;

(31) "microparticelle di polimeri sintetici": microparticelle di polimeri sintetici quali definite all'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(32) "imballaggio per il trasporto": imballaggio per il trasporto quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2025/40;

(33) "prodotto non diluito": prodotto da non diluire in acqua prima dell'impiego.

Articolo 8 Criteri e relativi requisiti di valutazione e verifica

1. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie", il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione.

2. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "detersivi per piatti", il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato II della presente decisione.

3. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali", il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 3 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato III della presente decisione.

4. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "detersivi per bucato", il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 4 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato IV della presente decisione.

5. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso industriale o professionale", il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 5 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato V della presente decisione.

6. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure", il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 6 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato VI della presente decisione.

Articolo 9 Numeri di codice

1. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" è "015".

2. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "detersivi per piatti" è "019".

3. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali" è "038".

4. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "detersivi per bucato" è "006".

5. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso industriale o professionale" è "039".

6. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" è "020".

Articolo 10 Abrogazioni

Le decisioni (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2017/1217 sono abrogate.

Articolo 11 Disposizioni transitorie

1. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per prodotti che rientrano in uno dei gruppi "detersivi per lavastoviglie", "detersivi per piatti", "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali", "detersivi per bucato", "detersivi per bucato per uso professionale" o "prodotti per la pulizia di superfici dure" presentate prima della data di applicazione della presente decisione sono valutate conformemente alla decisione (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 o (UE) 2017/1217, a seconda dei casi.

2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per prodotti che rientrano in uno dei gruppi "detersivi per lavastoviglie", "detersivi per piatti", "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali", "detersivi per bucato", "detersivi per bucato per uso professionale" o "prodotti per la pulizia di superfici dure" presentate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2027 e il 28 febbraio 2027 possono basarsi sulla presente decisione oppure sulla decisione (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 o (UE) 2017/1217, a seconda dei casi. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri e ai relativi requisiti di valutazione e verifica su cui sono basate.

3. I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente alla decisione (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 o (UE) 2017/1217 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 12 Applicazione

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2033.

Articolo 13 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Jessika ROSWALL
Membro della Commissione